

**DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106**  
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI TUTELA  
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

**INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE ALL'ORIGINARIO "TESTO UNICO SICUREZZA"**

**TITOLO I – PRINCIPI COMUNI**

**Volontari (art. 2, comma 1, lett. a), ed art. 3 comma 12-bis)**

Non sono più equiparati "lavoratori" ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 81/2008:

- i volontari, come definiti dalla legge 266/1991 sul volontariato (il volontario presta la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà; l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; può avere solo il rimborso spese; la qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte);
  - i volontari che effettuano il servizio civile;
- mentre restano equiparati (tra gli altri):
- i volontari dei vigili del fuoco e della protezione civile;
  - i prestatori di lavori socialmente utili.

Ai volontari "non equiparati" di cui sopra si applicano le stesse disposizioni stabilite dall'art. 21 per i componenti delle imprese familiari ed i lavoratori autonomi, quindi devono:

- utilizzare attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III;
- utilizzare i necessari DPI;
- esporre la tessera di riconoscimento corredata da fotografia (art. 3, comma 12-bis).

Gli stessi possono, con oneri a proprio carico,

- beneficiare della sorveglianza sanitaria;
- partecipare ai corsi di formazione relativi ai rischi delle attività svolte.

Se il volontario presta il proprio servizio presso un'organizzazione di un datore di lavoro, questi dovrà:

- fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi presenti negli ambienti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate per ridurli, comprese le misure per gestire l'emergenza;
- adottare le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le prestazioni del volontario e le altre attività.

**Condizioni e modalità di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 per particolari categorie ed attività (art. 3, commi 2 e 3-bis)**

Le ipotesi (tipi di attività e categorie di lavoratori) per le quali è rinviata a successivo decreto ministeriale di attuazione la definizione dei limiti e condizioni di applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008, o comunque le particolarità cui si deve tener conto nella sua applicazione, sono integrate con:

- gli addetti degli uffici all'estero dell'amministrazione degli affari esteri;
- i lavoratori delle cooperative sociali;
- i volontari della protezione civile, della croce rossa italiana, del soccorso alpino e speleologico e dei vigili del fuoco.

Per il personale delle forze armate, di polizia, dei vigili del fuoco e della protezione civile, tra le esigenze da tener conto nell'emanando decreto ministeriale di attuazione, sono aggiunte quelle per la tutela della salute e sicurezza fuori del territorio nazionale.

Per l'emanazione di detti previsti decreti ministeriali di attuazione resta confermata la scadenza del 16 maggio 2010 (ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008), salvo che per il decreto relativo ai lavoratori delle cooperative sociali ed ai volontari della protezione civile, della croce rossa italiana del soccorso alpino e speleologico e dei vigili del fuoco, con riguardo ai quali per l'emanazione del decreto è fissata la scadenza del 31 dicembre 2010.

**Computo dei lavoratori (art. 4)**

Vengono ampliate le esclusioni dal computo dei lavoratori, da effettuarsi ai fini dell'applicazione di determinate norme del d.lgs. n. 81/2008, delle norme, cioè, la cui obbligatorietà dipende dal numero di lavoratori (obbligo della riunione periodica; nomina/designazione e numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, svolgimento diretto del ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ecc.).

Alle categorie di lavoratori escluse dal computo è aggiunta quella dei lavoratori in prova. Inoltre, per quanto concerne i tirocinanti viene soppresso qualunque riferimento normativo, con la conseguenza che gli stessi – in quanto tali – sono totalmente e sempre esclusi dal computo.

Viene inoltre precisato che il numero dei lavoratori agricoli a tempo determinato, ivi compresi gli stagionali, va computato per frazioni di unità lavorative anno (ULA).

### Commissione consultiva permanente (art. 6, comma 8, lett. *m-bis*), *m-ter* e *m-quater*)

Alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro vengono attribuiti i seguenti ulteriori compiti:

- elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;
- elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza, anche individuando tipologie di attività escludibili dall'obbligo, in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulta irrilevante;
- elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

### Attribuzioni all'INAIL (art. 9, comma 4, lett. *d-bis*), ed art. 11, comma 1, lett. *a*) e *b*), e comma 3)

All'INAIL vengono attribuite le seguenti ulteriori funzioni e facoltà:

- erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro Stato-regioni e province autonome, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- finanziamento, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, di progetti formativi e di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese.

Anche le regioni possono finanziare specifici progetti per favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche ed organizzative specifiche sulla base di protocolli di intesa con le parti sociali, con gli enti bilaterali e con INAIL. Di tali soluzioni INAIL tiene conto ai fini della riduzione del tasso medio annuo dovuto dalle aziende.

### Vigilanza (art. 13, comma 1-*bis*)

Viene precisato che nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso tali amministrazioni.

### Sospensione dell'attività per lavoro irregolare e per violazioni a norme di sicurezza (art. 14, commi 1, 4, lett. *c*), 10 e 11-*bis* ed all. I)

Il comma 1 dell'art. 14, che disciplina il potere degli organi di vigilanza competenti di sospendere l'attività imprenditoriale nei seguenti casi:

- riscontro dell'impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti;
- riscontro di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro;

è stato integralmente sostituito, così come l'allegato I contenente l'elenco delle violazioni da intendersi "grav".

Il nuovo testo si differenzia da quello originario per le seguenti parti:

- il provvedimento di sospensione può essere adottato non per l'intera attività imprenditoriale, ma solo «*in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata*» dalla violazione;
- viene disciplinata la "reiterazione" delle violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro che costituisce presupposto del provvedimento di sospensione, precisando che
  - «*si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole*» e che
  - «*si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'allegato I*»;
- viene confermato che "in parallelo" al provvedimento di sospensione, su segnalazione dell'organo di controllo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti interdice la contrattazione con la pubblica amministrazione per un periodo pari alla durata della sospensione, ma ciò solo «*nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro*»; qualora, invece, «*la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori*» e, comunque, in tutti i «*casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione*», l'interdizione è disposta per un periodo pari al triplo della sospensione dell'attività, «*ma non superiore a due anni*»;
- viene poi disciplinata la decorrenza dell'interdizione nel caso di reiterazione e la durata dell'interdizione stessa qualora la revoca della sospensione non intervenga entro quattro mesi dalla sua adozione.

Di nessun effetto sono, invece, le parti nuove relative ad un'ipotizzata competenza del comando dei vigili del fuoco per i casi in cui le violazioni costituenti il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione attengano alla materia della prevenzione incendi: nessuna violazione in materia di prevenzione incendi è contemplata tra le "gravi violazioni" elencate nell'allegato I così come sostituito dal "correttivo" e qui di seguito riprodotto (resta, infatti, confermato che, in attesa del previsto decreto ministeriale che individuerà le violazioni per le quali è possibile adottare il provvedimento di sospensione da parte degli organi di vigilanza, si considerano gravi le violazioni dell'allegato I).

#### *Allegato I – Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale*

- Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
  - Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
  - Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione;
  - Mancata formazione ed addestramento;
  - Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
  - Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS).
- Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
- Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
  - Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
- Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
  - Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  - Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  - Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
- Violazioni che espongono al rischio d'amianto
  - Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Di fatto, le modifiche apportate dal "correttivo" all'allegato I consistono nella eliminazione delle seguenti violazioni (ovvero nella non conferma delle stesse tra le violazioni considerate gravi):

- mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (violazione peraltro specificamente sanzionata nel titolo IV e la cui mancanza comporta inoltre la sospensione del titolo abilitativo);
- mancata nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (violazione peraltro specificamente sanzionata nel titolo IV);
- mancato utilizzo della cintura di sicurezza: questa violazione è sostituita dalla violazione consistente nella mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

Le altre modifiche all'allegato I attengono al rischio elettrico e specificano che la violazione riguarda la mancata adozione delle necessarie misure organizzative e procedurali per ridurre il rischio derivante da lavori in prossimità di parti elettriche in tensione.

Oltre a quanto sopra, le ulteriori modifiche in materia di sospensione dell'attività, ai fini del contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, consistono:

- nella riduzione a 1.500 euro della "somma aggiuntiva" alla sanzione amministrativa che deve essere versata per la revoca del provvedimento di sospensione dato per lavoro irregolare (era di 2.500 euro, misura che invece resta per la revoca della sospensione data per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza);
- nella previsione di una sanzione penale pecuniaria alternativa alla pena detentiva nel caso di inottemperanza del provvedimento di sospensione dato per lavoro irregolare (mentre resta la sola pena detentiva nel caso di sospensione data per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza);
- nell'esclusione dell'applicabilità della sospensione per lavoro irregolare qualora il lavoratore riscontrato irregolare sia anche l'unico lavoratore occupato dall'impresa.

#### Delega di funzioni (art. 16, commi 3 e 3-bis)

Ferme restando le possibilità e modalità di delega (condizioni – art. 16, commi 1 e 2 – e limiti – art. 17 – entro i quali il datore di lavoro può delegare ad altri propri compiti e funzioni) e fermo restando l'obbligo del datore di lavoro delegante di vigilare sul delegato, il "correttivo"

- introduce un'alternativa alla vigilanza, disponendo che tale obbligo «*si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4*» (in sostituzione della sensibilmente diversa precedente formulazione, che prevedeva che la vigilanza potesse esplicarsi anche «*attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4*») e
- prevede e disciplina la possibilità di subdelega da parte del delegato, ma solo «*previa intesa con il datore di lavoro*» e solo per «*specifiche funzioni*», fermo restando che il subdelegato «*non può, a sua volta, delegare*».

#### Obblighi del datore di lavoro e del dirigente in generale (art. 18, commi 1, lett. g), g-bis), o), p), r) e aa), e 1-bis)

Gli obblighi in via generale posti in capo al datore di lavoro e ai dirigenti, secondo le attribuzioni e competenze a questi ultimi conferite, sono stati dal "correttivo" modificati ed integrati prevedendo:

- l'obbligo di «*inviare i lavoratori alla visita ... di sorveglianza sanitaria*» in aggiunta a quello di «*richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico*»;
- «*nei casi di sorveglianza sanitaria*», l'inedito obbligo di «*comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro*»;
- che la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, di copia del documento di valutazione dei rischi possa essere effettuata anche «*su supporto informatico*», ma che comunque «*il documento è consultato esclusivamente in azienda*»;
- che anche il documento di valutazione dei rischi di interferenza può essere elaborato «*su supporto informatico*»;
- che la comunicazione all'INAIL e all'IPSEMA degli infortuni che comportino l'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, deve essere data, in via telematica, entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico, con la precisazione, però, che l'obbligo decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del previsto decreto ministeriale di attuazione ai sensi dell'art. 8, comma 4;
- che l'obbligo di comunicazione degli infortuni che comportino un'assenza superiore a tre giorni si considera assolto con la denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico INAIL sulle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria;

- l'obbligo di «comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza», con la precisazione che «in fase di prima applicazione l'obbligo ... riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati».

#### Obbligo di vigilanza (art. 18, comma 3-bis)

Con una norma del tutto inedita, il "correttivo" precisa che «il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti».

Gli articoli richiamati concernono gli obblighi, dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e fornitori di attrezzature, degli installatori di impianti ed attrezzature e del medico competente.

In sostanza, la nuova norma sancisce l'obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti di vigilare sull'adempimento da parte dei sopra citati soggetti degli obblighi posti a loro carico; la "sanzione" per la violazione di tale obbligo di vigilanza pare essere la corresponsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti per le violazioni commesse dai preposti, dai lavoratori, dai progettisti, dai fabbricanti e fornitori di attrezzature, dagli installatori di impianti ed attrezzature e dal medico competente, posto che costoro restano gli esclusivi responsabili delle violazioni da loro commesse solo se non vi sia stato un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro e dei dirigenti.

#### Obblighi del medico competente (art. 25, comma 1, lett. c), e) ed f)

Il "correttivo" contiene le seguenti variazioni in tema di obblighi posti a carico del medico competente:

- la precisazione che le cartelle sanitarie e di rischio sono custodite dal medico competente in un luogo che lo stesso ha concordato al momento della sua nomina senza alcun riferimento al numero dei lavoratori dell'impresa, come era in origine;
- la precisazione che, ferma restando la consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio, gli originali delle cartelle sanitarie e di rischio vanno conservati, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni;
- la "formale" soppressione dell'obbligo a carico del medico competente di inviare all'ISPESL, le cartelle sanitarie nei casi previsti; tale obbligo ora grava sul datore di lavoro, che però vi provvede per il tramite del medico competente:

#### Appalti interni (art. 26, commi 1, 3, 3-bis, 3-ter e 5)

Il "correttivo" amplia l'ambito di applicazione della disciplina dei cosiddetti "appalti interni", venendo considerato l'affidamento non solo di «lavori», ma anche di «servizi e forniture», comunque sempre «all'interno della propria [del datore di lavoro committente] azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima», con la precisazione, introdotta dal "correttivo", «sempre che [il datore di lavoro committente] abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo».

Il "correttivo" contiene le seguenti precisazioni:

- il documento di valutazione dei rischi da interferenze «va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture»;
- in caso di appalti pubblici, il documento è redatto dal «soggetto titolare del potere decisionale e di spesa»;
- i costi della sicurezza da indicare nel contratto (di appalto, subappalto, somministrazione di beni o servizi) sono quelli delle «misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni»;
- detti costi «non sono soggetti a ribasso».

Ma le modifiche più significative concernono l'introduzione di casi di esonero dall'obbligo della elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza e la regolamentazione del caso in cui il datore di lavoro presso il quale e nell'interesse del quale sono eseguiti i lavori, servizi o forniture non coincide con il committente degli stessi (caso ad esempio di una società di gruppo che gestisce gli acquisti per conto delle altre società che svolgono invece lavorazioni produttive).

Per quanto concerne gli esoneri, non v'è l'obbligo del documento di valutazione dei rischi di interferenze nei casi di affidamento di:

- servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o di attrezzature;
- lavori o servizi di durata non superiore ai due giorni, purché i lavori non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici o da atmosfere esplosive e non si tratti di cantieri temporanei o mobili che presentano i rischi elencati nell'allegato XI.

Per quanto invece concerne la regolamentazione dei casi in cui datore di lavoro (considerato dall'art. 26 e "primo" soggetto obbligato ad adempiervi) e committente non coincidano, il "correttivo" introduce la seguente procedura:

- il committente redige un documento contenente una valutazione dei rischi di interferenza ricognitiva dei rischi standard per la prestazione richiesta e lo allega al contratto;
- prima dell'inizio dei lavori o comunque dell'esecuzione del servizio o della fornitura, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto deve integrare il documento con l'indicazione degli specifici rischi interferenti e delle conseguenti misure da adottare;
- l'integrazione deve essere sottoscritta per accettazione dall'esecutore del lavoro, del servizio o della fornitura.

### Qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 27, commi 1 e 1-bis)

Resta confermato che la Commissione consultiva permanente dovrà individuare settori di attività e criteri per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale da parte del committente di un appalto.

Il correttivo però aggiunge che tali criteri dovranno tener conto:

- dell'esperienza e della competenza acquisite anche con la formazione volontaria prevista per i lavoratori autonomi all'art. 21, comma 2, richiamato anche dall'art. 37, comma 8;
- dell'applicazione di determinati standard contrattuali ed organizzativi per l'impiego della manodopera (adozione di lavoro flessibile, contratti di lavoro certificati, ecc).

Viene inoltre previsto uno specifico sistema di continua verifica dell'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi nel settore edile. Tale sistema, da definirsi con apposito d.P.R., terrà conto:

- della formazione in materia di sicurezza e salute;
- dell'assenza di violazioni in materia di sicurezza.

Alle aziende del settore edile verrà attribuito un punteggio iniziale, indicativo della loro qualificazione, che verrà poi decurtato a seguito dell'accertamento di eventuali violazioni in materia di sicurezza e salute (e ragionevolmente reintegrato con la frequenza a corsi di formazione). L'azzeramento del punteggio comporterà l'impossibilità dell'impresa/lavoratore autonomo a svolgere l'attività nel settore edile.

### Valutazione del rischio (artt. 28 e 29)

L'enunciazione dell'obbligo di valutare di tutti i rischi rimane immutato, con la sola precisazione aggiuntiva, introdotta dal "correttivo", che nella valutazione vanno considerati anche i rischi connessi alla «specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro», con chiaro riferimento ai cosiddetti "lavori atipici".

Per quanto riguarda invece la valutazione dello stress lavoro-correlato, il "correttivo", avendo demandato alla Commissione consultiva permanente il compito di elaborare «le indicazioni necessarie alla valutazione» di tale tipo di rischio, "coerentemente" rinvia l'obbligo in attesa di tali indicazioni. Meno coerentemente (per non dire del tutto contraddittoriamente) però poi stabilisce che comunque, anche in difetto delle previste e qualificate "necessarie" indicazioni, l'obbligo di valutare lo stress lavoro-correlato decorrerà dal 1° agosto 2010.

Per quanto concerne i requisiti formali del documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi, il "correttivo", da un lato ha integrato le modalità per attribuire la "data certa", dall'altro ha introdotto un'alternativa alla stessa: «... data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato». Conseguentemente, la data del documento di valutazione dei rischi può, alternativamente, essere

- "certa" in quanto apposta:
  - con le modalità, già previste per altri documenti, consistenti nel timbro postale, nell'attestazione notarile, nel protocollo presso un pubblico ufficio;
  - con le procedure applicabili ai supporti informatici e consistenti nell'apposizione della marca temporale, nell'invio del documento a mezzo posta certificata, ecc.
- "attestata" in quanto apposta dal datore di lavoro con la "prova" della sua esistenza derivante dalla sottoscrizione (per conoscenza) da parte
  - del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  - del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale);
  - del medico competente, se nominato.

In merito alla sostituzione della "data certa" tramite la "data attestata", va precisato come delle tre "controfirme" previste, oltre a quella del medico, che chiaramente può non esserci tutte le volte che non sussistano rischi per i quali è prescritta la sorveglianza sanitaria, anche la "controfirma" del responsabile del servizio di prevenzione e protezione può legittimamente mancare; ciò avviene tutte le volte in cui tale ruolo sia stato assunto direttamente dal datore di lavoro.

Per il resto, le altre modifiche di rilievo contenute nel "correttivo" relativamente alla valutazione del rischio riguardano:

1. i criteri o metodologie di valutazione:  
in proposito, confermato che il documento di valutazione dei rischi deve contenere l'individuazione dei criteri adottati per la valutazione, il "correttivo" specifica che:
  - la scelta è rimessa al datore di lavoro;
  - i criteri devono essere orientati alla semplicità, brevità e comprensibilità del documento, dovendo lo stesso costituire uno strumento concreto ed operativo di pianificazione degli interventi aziendali di prevenzione;
2. i termini entro i quali deve essere elaborato il documento che, con disposizioni del tutto nuove, sono fissati in:
  - 90 giorni dall'inizio dell'attività, nel caso di una nuova impresa;
  - 30 giorni dall'intervento, nel caso di sole modifiche al processo produttivo già esistente.L'immediata rielaborazione della valutazione dei rischi, il conseguente immediato aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione e l'aggiornamento del documento di valutazione, entro i successivi 30 giorni, sono prescritte anche nel caso di:
  - infortuni significativi;
  - risultati particolari della sorveglianza sanitaria.
3. le procedure standardizzate di valutazione:

è stata eliminata l'esclusione generalizzata dei cantieri temporanei o mobili dalla possibilità di effettuare la valutazione sulla base delle previste, ma non ancora emanate, procedure standardizzate. Rimane pertanto (ed a maggior ragione), ma al massimo fino al 30 giugno 2012, la possibilità di autocertificazione della valutazione dei rischi per tutte le imprese fino a 10 lavoratori, ivi comprese quelle edili.

#### **Modelli di organizzazione e di gestione (art. 30, comma 5-bis, ed art. 51, comma 3-bis)**

È prevista l'emanazione di procedure semplificate per la adozione e attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.

Inoltre, agli organismi paritetici è attribuita la facoltà di asseverare l'adozione e l'efficace adozione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.

#### **Responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (art. 32, comma 5)**

Tra le lauree che esonerano dalla frequenza dei moduli A e B (ma non del modulo C) previsti dall'accordo Stato-regioni 26 gennaio 2006, il "correttivo" ha inserito anche la laurea LM26 in ingegneria della sicurezza.

La previsione della registrazione della formazione nel libretto formativo del cittadino è obbligatoria solo nel caso in cui la regione abbia recepito ed attivato tale libretto.

#### **Compiti di prevenzione e protezione svolti direttamente dal datore di lavoro (art. 34, commi 1-bis e 2-bis)**

Relativamente alle condizioni che consentono al datore di lavoro di svolgere direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il "correttivo" specifica che, in aziende che occupano fino a 5 lavoratori, nel caso che il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sia affidato a personale interno o esterno, il datore di lavoro può, in ogni caso, svolgere i compiti di addetto al primo soccorso e addetto antincendio, previa:

- informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
- formazione prevista per lo svolgimento dei compiti di cui sopra.

#### **Formazione**

La commissione consultiva permanente dovrà elaborare i criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento (art. 6, comma 8, lett. *m-bis*).

Viene prevista una specifica formazione non solo per i preposti, come già stabilito, ma anche per i dirigenti: tale formazione può essere effettuata anche al di fuori dell'azienda, ad esempio presso gli organismi paritetici, le scuole edili, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, purché sia adeguata e nel rispetto dei previsti contenuti.

La previsione della registrazione della formazione nel libretto formativo del cittadino è obbligatoria solo nel caso in cui la regione abbia recepito ed attivato tale libretto.

#### **Sorveglianza sanitaria e medico competente (artt. 18, comma 1, lett. *g*) e *g-bis*), 25, 40)**

In materia di sorveglianza sanitaria il "correttivo" rende esplicito l'obbligo, a carico del datore di lavoro (o del dirigente incaricato), di:

- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico ai fini della sorveglianza sanitaria;
- comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro con un lavoratore affinché il medico possa consegnargli copia della cartella sanitaria e dargli le eventuali informazioni circa gli agenti cui è stato eventualmente esposto.

Il "correttivo" modifica gli obblighi a carico del medico competente per quanto riguarda:

- il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio, da concordarsi sempre con il datore di lavoro e non più definito sulla base del numero dei lavoratori (originariamente fino a 15 lavoratori erano custodite dal medico competente ed oltre i 15 erano custodite in un luogo concordato con il datore di lavoro);
- la consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, non più, come precedentemente previsto «della documentazione sanitaria», ma di «copia della cartella sanitaria»;
- l'invio all'ISPESL, per via telematica delle cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore: l'obbligo non è più direttamente a carico del medico competente, ma a carico del datore di lavoro, per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici, per il tramite del medico competente. A tal proposito si segnala che nell'allegato 3A, relativo al modello di cartella sanitaria e di rischio, è ancora previsto il modulo di invio della cartella sanitaria all'ISPESL con riferimento all'obbligo a carico del medico attualmente abrogato;
- l'invio annuale, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'USL, dei dati aggregati sulla sorveglianza sanitaria (allegato 3B): secondo la modifica apportata all'allegato non è più richiesto di fornire il numero di giorni di assenza. Viene comunque prevista la revisione totale degli allegati 3A e 3B (entro il 31 dicembre 2009) e delle modalità di trasmissione dei dati stessi attraverso un emanando decreto ministeriale. L'obbligo di detta trasmissione decorrerà dalla data di entrata in vigore di detto decreto.

Nel definire le modalità di svolgimento della sorveglianza sanitaria, il "correttivo" elimina il riferimento ai casi previsti dalle normative europee, lasciando invariato invece il riferimento alle norme nazionali che ne determinano l'obbligo.

Quanto alle visite preventive di idoneità alla mansione, il "correttivo" elimina il divieto di esecuzione in fase preassuntiva ed anzi espressamente prevede anche visite preventive in fase preassuntiva, che possono essere svolte, a scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

Sempre in tema di visite di idoneità alla mansione, il "correttivo" prevede anche che dette visite vengano effettuate dopo un'assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi.

Rimane obbligatoria la verifica di assenza di assunzione di alcool e di tossicodipendenza, ma il "correttivo" prevede che venga concluso un accordo in Conferenza Stato-Regioni che ne riveda le modalità e le condizioni per l'accertamento.

In caso di giudizio di inidoneità alla mansione, il lavoratore (anche disabile – rif. legge n. 68/1999) deve essere adibito, ove possibile, ad una mansione equivalente o, in difetto, a mansioni inferiori, ma conservando il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Il correttivo modifica la norma originaria, che prevedeva, in caso di inidoneità, di adibire il lavoratore ad una mansione compatibile con il suo stato di salute a prescindere dalla sua equivalenza con la mansione di partenza.

#### **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (artt. 18, comma 1, lett. o), p), aa))**

Il "correttivo" rende esplicite le modalità di consegna del documento di valutazione dei rischi e del documento di valutazione dei rischi di interferenze al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di quest'ultimo.

Questi documenti devono essere consegnati tempestivamente in copia cartacea oppure su supporto informatico, cioè devono essere resi disponibili su un personal computer aziendale sempre accessibile (su questo argomento c'era stata anche la risposta del Ministero del lavoro all'interpello – prot. 25/1/oo18453 del 19 dicembre 2008). La consultazione dei documenti, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, deve avvenire in ogni caso esclusivamente in azienda.

Tra gli obblighi del datore di lavoro viene inoltre ribadito quello di concedere al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'accesso ai dati sugli infortuni (sia di durata superiore ad un giorno che di durata superiore a tre giorni), generalmente contenuti in una specifica sezione del documento di valutazione dei rischi.

Il "correttivo" modifica l'obbligo, a carico del datore di lavoro (o del dirigente incaricato), di comunicare all'INAIL (o all'IPSEMA), per via telematica, il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: tale comunicazione va effettuata, seguendo le modalità indicate da INAIL con le circolari n. 11/2009 e 43/2009, solo in caso di nuova elezione o di nuova designazione. Soltanto nella fase di prima applicazione dovranno essere comunicati ad INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati precedentemente.

Relativamente alla partecipazione al fondo di sostegno per le PMI, che dovrà finanziare l'attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, il "correttivo" introduce la previsione di futuri accordi interconfederali che individueranno i settori e le attività, ulteriori rispetto all'edilizia, nei quali le imprese non sono tenute a partecipare al fondo di sostegno delle PMI.

#### **Organismi paritetici (art. 51)**

Il "correttivo" enfatizza il ruolo degli organismi paritetici attribuendo loro i compiti, ulteriori rispetto a quelli già originariamente previsti, di:

- svolgere (non solo programmare e promuovere) attività di formazione;
- svolgere attività di supporto al sistema delle imprese (tra cui la già prevista individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative per migliorare le condizioni di sicurezza);
- rilasciare attestazioni dello svolgimento delle attività di supporto svolte;
- asseverare l'adozione e l'efficace attuazione di modelli organizzativi e di gestione della sicurezza; di questa asseverazione può essere tenuto conto da parte degli organi di vigilanza ai fini della programmazione delle attività ispettive;
- costituire commissioni paritetiche tecnicamente competenti al fine di fornire il supporto al sistema delle imprese, inclusa l'asseverazione dei modelli organizzativi e di gestione;
- comunicare all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici;
- comunicare all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.

#### **Prevenzione incendi (art. 43)**

Il "correttivo" specifica che tra le misure di protezione collettiva devono essere adottati mezzi di estinzione, fissi, manuali o automatici idonei alla classe di incendio presente in azienda ed individuati in seguito alla valutazione dei rischi presenti.

#### **Sanzioni (art. 55-60)**

Il "correttivo" ha integralmente riformulato e sostituito le disposizioni sanzionatorie del titolo I.

In particolare si può rilevare come in molti casi sia stata effettuata una riorganizzazione del raggruppamento delle varie violazioni cui attribuire le stesse misure di pena. Conseguentemente risulta pressoché impossibile un puntuale completo confronto tra le sanzioni originarie e quelle attuali.

Complessivamente, peraltro, si rileva una diffusa attenuazione delle pene, in particolare, ma non solo, di quelle pecuniarie. Non sono tuttavia isolati i casi in cui le nuove pene possano risultare superiori a quelle originarie. Per certo, tuttavia, risulta ridotto il livello massimo di pena originariamente costituito dalla sanzione detentiva prevista per le contravvenzioni più gravi e costituita dall'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi ed ora, invece fissata nell'arresto da quattro ad otto mesi.

**DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, n. 106**  
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI TUTELA  
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

**INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE ALL'ORIGINARIO "TESTO UNICO SICUREZZA"**

**TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO**

Il titolo II riguarda i luoghi di lavoro ed i requisiti di sicurezza che questi devono avere. Si compone di 7 articoli (dall'art. 62 all'art. 68) e dell'allegato IV.

Le modifiche introdotte dal "correttivo" riguardano:

- la definizione di luogo di lavoro: non costituiscono più luoghi di lavoro i campi, boschi e altri terreni delle aziende agricole e forestali;
- la notifica per la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di locali da adibire a lavorazioni industriali con presenza di più di tre lavoratori: è ora previsto una sorta di "silenzio assenso", decorsi 30 giorni dalla presentazione della notifica all'organo di vigilanza, essendo questo il termine assegnato all'organo di vigilanza per dare eventuali prescrizioni;
- l'allegato IV, che contiene i requisiti minimi di sicurezza per i luoghi di lavoro: le modifiche riguardano solai, porte di emergenza, refettori, dormitori e luoghi con presenza di agenti nocivi. Vengono inoltre soppressi i punti dell'allegato relativi alle disposizioni di primo soccorso ed al pacchetto di medicazione, già contenute nel d.m. n. 388/2003 relativo al primo soccorso e fatto salvo all'articolo 45, comma 2;
- l'articolo 68, relativo alle sanzioni, che è completamente riformulato, introducendo le specifiche sanzioni per il dirigente, precedentemente non previste e fissando sanzioni leggermente ridotte rispetto alle precedenti. Il correttivo prevede che le violazioni di più requisiti di sicurezza previsti nell'allegato IV e riconducibili ad una categoria omogenea costituiscano un'unica violazione.



**DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106**  
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI TUTELA  
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

**INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE ALL'ORIGINARIO "TESTO UNICO SICUREZZA"**

**TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Il titolo III riguarda l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro, la valutazione e la scelta dei dispositivi di protezione individuale ed il rischio elettrico derivante dalla presenza di impianti ed apparecchiature elettriche. Si compone di 19 articoli (dall'art. 69 all'art. 87), corredati da 5 allegati (dall'allegato V all'allegato IX).

**Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro (artt. 69-73, corredati dagli allegati V, VI e VII)**

Le modifiche introdotte dal "correttivo" riguardano:

- il campo di applicazione, che viene meglio specificato con l'inserimento del complesso di macchine, attrezzature e componenti necessarie al processo produttivo;
- le attrezzature, che, pur essendo immesse sul mercato in conformità alla legislazione vigente, vengono valutate come fonti di potenziale rischio da parte degli organi di vigilanza per il mancato rispetto di uno o più requisiti di sicurezza: in questo caso viene prevista un'apposita prescrizione o disposizione nei confronti del datore di lavoro utilizzatore e provvedimenti a carico del fabbricante e della catena di distribuzione da parte dell'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, su segnalazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente;
- la formazione dei lavoratori che utilizzano le attrezzature di lavoro: viene sempre integrata con la previsione dell'attività informativa, oltre che con l'addestramento, per quelle attrezzature che richiedono particolari conoscenze e responsabilità;
- le attrezzature elencate nell'allegato VII per la periodicità delle verifiche: viene stabilito il termine di 60 giorni per la verifica di primo impianto da parte dell'ISPESL e di 30 giorni per la verifica periodica da parte delle ASL; decorsi tali termini il datore di lavoro può avvalersi di altri soggetti abilitati;
- i noleggiatori ed i concedenti in uso di attrezzature, che vengono gravati da sanzioni prima non presenti e sono tenuti a rilasciare agli utilizzatori l'attestazione di conformità delle attrezzature concesse o noleggiate ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V, se a tali attrezzature non sono applicabili specifiche normative di settore;
- l'allegato V, relativo ai requisiti di sicurezza delle attrezzature costruite in assenza o prima dell'entrata in vigore di specifiche disposizioni legislative, che è modificato, per i forni e le stufe di essiccamento, relativamente alle manovre di apertura e chiusura ed ai rivestimenti isolanti;
- l'allegato VI, relativo alle misure di prevenzione e protezione da adottare nell'uso delle attrezzature di lavoro, che è modificato per:
  - la manipolazione ed il trasporto delle sostanze infiammabili ed esplosivi;
  - l'obbligo di formazione sull'utilizzo delle attrezzature mobili per quanto riguarda la circolazione, le vie di transito, ecc.;
  - l'uso delle attrezzature per sollevare e movimentare carichi, con la soppressione delle misure relative a parapetti di argani, paranchi e simili;
  - l'obbligo di protezione dai rischi elettrici (contatti diretti ed indiretti con parti attive, alimentazione a tensione di sicurezza nei luoghi a maggior rischio elettrico);
  - le attività di saldatura, per le quali le misure sono unificate a quelle del taglio ossiacetilenico, ossidrico ed elettrico;
- l'allegato VII, relativo alla periodicità delle verifiche di alcune specifiche attrezzature, in cui vengono inseriti anche:
  - i carrelli semoventi a braccio telescopico;
  - le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne;
  - gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.

Sono inoltre apportate modifiche alla descrizione degli apparecchi di sollevamento che, se di portata superiore a 200 Kg, devono essere motorizzati ed utilizzati regolarmente per rientrare nell'applicazione della periodicità di verifica prevista dall'allegato.

**Capo II – Uso dei dispositivi di protezione individuale (artt. 74-79, corredati dall'allegato VIII)**

Le modifiche introdotte dal "correttivo" riguardano:

- le attrezzature di protezione proprie dei mezzi di trasporto: che per tutti i mezzi di trasporto in generale non sono considerate DPI, mentre tale disposizione era originariamente riferita ai soli mezzi di trasporto stradale;
- l'allegato VIII, relativo alle indicazioni generali su particolari DPI, che viene modificato soltanto con l'aggiunta di una parte iniziale relativa alle protezioni particolari dei capelli, degli occhi, delle mani, dei piedi e relativamente alle cinture di sicurezza ed alle maschere respiratorie.

**Capo III – Impianti ed apparecchiature elettriche (artt. 80-86, corredati dall'allegato IX)**

Le modifiche introdotte dal "correttivo" riguardano:

- i riferimenti alle «norme di buona tecnica», che sono tutti sostituiti con riferimenti alle «norme tecniche» specifiche del settore elettrico;
- le procedure d'uso e di manutenzione degli impianti e delle apparecchiature, che devono essere predisposte, in se-

guito alla valutazione del rischio elettrico, tenendo conto delle indicazioni dei manuali d'uso e manutenzione e delle norme tecniche;

- la deroga al divieto di eseguire lavori su impianti ed attrezzature sotto tensione, che possono essere eseguiti da:
  - lavoratori che il datore di lavoro riconosce come idonei sulla base della pertinente normativa tecnica per i sistemi elettrici di categoria zero e uno (come classificati, in sede di correttivo, in allegato IX);
  - aziende autorizzate, con specifico provvedimento ministeriale, ad operare sotto tensione, purché i lavoratori siano abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica, per i sistemi elettrici di categoria due e tre (come classificati, in sede di correttivo, in allegato IX);
- la protezione degli edifici e degli impianti dalle scariche atmosferiche, che devono essere realizzati secondo le «norme tecniche» (e non più secondo le «norme di buona tecnica» come era precedentemente) ed essere protetti dal rischio di innesco elettrico, derivante da potenziali atmosfere esplosive, con la definizione più precisa di nebbie infiammabili e polveri combustibili;
- l'allegato IX, dove non compare più l'elenco degli organismi internazionali, le cui norme si considerano «di buona tecnica», in quanto la conformità alla regola d'arte è raggiunta applicando le «norme tecniche» pertinenti.

Vengono, invece, classificati i sistemi elettrici, complessi di componenti elettrici con una determinata tensione nominale, sulla base della tensione nominale verso terra, in:

- sistemi di categoria zero, a bassissima tensione;
- sistemi di categoria uno, a bassa tensione;
- sistemi di categoria due, a media tensione;
- sistemi di categoria tre, ad alta tensione.

Sono modificate le distanze di sicurezza che devono essere tenute, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, dai lavoratori che effettuano lavori non elettrici in prossimità di parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protetti.

La tabella, contenuta nell'allegato IX, come modificata dal "correttivo", considera anche l'intervallo tra impianti a 132 kV e 220 kV, prima non considerato:

Tensione nominale (UN) espressa in KV	Distanza espressa in metri
$\leq 1$	3
$1 < UN \leq 30$	3,5
$30 < UN \leq 132$	5
$> 132$	7

## Sanzioni

Le modifiche introdotte dal "correttivo" riguardano:

- l'articolo 87, relativo alle sanzioni, che è stato completamente riformulato introducendo le specifiche sanzioni per il dirigente, il noleggiatore ed il concedente in uso, precedentemente non previste. Il correttivo prevede che le violazioni di più requisiti di sicurezza previsti nell'allegato V, parte II, e riconducibili ad una categoria omogenea costituiscono un'unica violazione.

**DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106**  
**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE ALL'ORIGINARIO "TESTO UNICO SICUREZZA"**

**TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

Il titolo IV riguarda i cantieri temporanei o mobili, con le relative prescrizioni per la prevenzione degli infortuni nei cantieri ed i lavori in quota. Si compone di 72 articoli (dall'art. 88 all'art. 160), suddivisi in 3 capi e corredati da 14 allegati.

**Capo I – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili**

Le modifiche introdotte dal "correttivo" riguardano:

- il campo di applicazione, che viene più chiaramente determinato con l'esclusione dei lavori agli impianti elettrici, alle reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, purché tali lavori non rientrino nel campo edile o di ingegneria civile, come individuato nell'allegato X, e con la ulteriore specificazione che per lavoro edile si intende la costruzione di parti strutturali;
- le esclusioni, che riguardano anche le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, regolate dal d.lgs. n. 272/99, la cui validità è stata prorogata al 16 maggio 2010, in attesa degli appositi regolamenti attuativi;
- la responsabilità del committente, che, in caso di incarico al responsabile dei lavori, non è più tenuto ad effettuare specifiche verifiche sul suo operato;
- gli obblighi del committente nei riguardi della documentazione elaborata dal coordinatore per la sicurezza (PSC e fascicolo tecnico), che ora deve essere soltanto «presa in considerazione» e non più direttamente «verificata», cioè valutata anche nei suoi contenuti;
- la verifica di idoneità tecnico professionale, che, con le modifiche all'allegato XVII:
  - per le imprese esecutrici è stata semplificata con la presentazione della iscrizione alla CCIAA, del DURC, del documento di valutazione dei rischi, della dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione e della autocertificazione del possesso dei requisiti previsti nell'allegato XVII;
  - nei cantieri di entità < 200 uomini-giorno, ove non siano presenti rischi particolari (elencati in allegato XI), è stata semplificata con la presentazione della iscrizione alla CCIAA, del DURC e dell'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti nell'allegato XVII;
- il responsabile dei lavori, ora non più obbligatorio, e che, ove nominato, non deve più necessariamente coincidere con il progettista, nella fase di progettazione, e con il direttore lavori, nella fase di esecuzione;
- l'impresa affidataria, che ora può essere individuata anche nell'ambito di un consorzio di imprese; in questo caso deve essere obbligatoriamente indicata al committente come tale al momento dell'assegnazione dei lavori;
- gli obblighi dell'impresa affidataria nei riguardi delle imprese esecutrici a lei legate da contratto di subappalto: il datore di lavoro e gli altri soggetti dell'impresa, adeguatamente formati ed indicati come incaricati a tale responsabilità (modifiche introdotte nell'allegato XVII), devono verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati in subappalto e l'applicazione delle prescrizioni del PSC da parte di queste imprese, mentre originariamente l'obbligo era solo di «vigilanza»;
- la formazione dei coordinatori per la sicurezza, che, con le modifiche introdotte all'allegato XIV, deve avvenire con un numero massimo di 60 partecipanti per la parte teorica e di 30 partecipanti per la parte pratica;
- l'aggiornamento della formazione dei coordinatori per la sicurezza, che deve essere effettuata sulla base di un totale di 40 ore in un quinquennio, per mezzo di diversi moduli ed anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti (sono fatti salvi gli attestati rilasciati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008, e l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre dalla data di entrata in vigore del d.lgs. stesso);
- l'allegato XIII, relativo alle prescrizioni di sicurezza per la logistica di cantiere, che è stato modificato con l'introduzione di prescrizioni aggiuntive per i dormitori, la temperatura degli ambienti, le vie di circolazione e le zone di pericolo;
- l'allegato XV, relativo ai contenuti minimi del PSC e dei POS, che è stato modificato con la specificazione che:
  - il PSC deve considerare i rischi concreti del cantiere e le loro interferenze, con l'esclusione dei rischi propri dell'attività delle singole imprese;
  - il PSC non è prescritto in caso di lavori finalizzati a garantire la continuità, in condizioni di emergenza, nell'erogazione di servizi essenziali come corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione, oltre che per interventi imminenti finalizzati a prevenire incidenti, come già originariamente previsto.

**Capo II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota**

*Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili*

Le modifiche introdotte dal "correttivo" riguardano:

- i lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici, per i quali, oltre alle prescrizioni già previste al titolo III, viene fissato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza non inferiore a quella già stabilita dall'allegato IX;
- i ponteggi, per i quali sono aggiunte norme relative all'obbligo di correnti e di tavola fermapiEDE per i lavoratori che operano sull'ultimo impalcato, sono aggiunte le torri di carico tra le strutture per le quali può essere omessa la costruzione di sottoponti e viene modificata la distanza massima consentita delle tavole del piano di calpestio dalla muratura che passa dagli originari 30 agli attuali 20 centimetri;

- i ponteggi mobili, che devono essere conformi ai requisiti dell'allegato XVIII, le ruote devono essere saldamente bloccate con cunei e comunque devono essere presenti dispositivi per impedirne lo spostamento involontario;
- i lavori su tetti e lucernari, che devono essere svolti previa verifica della loro resistenza a sostenere il peso degli operai e del materiale impiegato;
- l'allegato XVIII, relativo alla viabilità nei cantieri, ai ponteggi, ecc, che è modificato nelle sezioni relative alla viabilità, ai luoghi di passaggio e alle vie di uscita e di emergenza;
- l'allegato XIX, relativo alle verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi, che è modificato con l'aggiunta relativa alla verifica del montante dei ponteggi prefabbricati metallici a montante e traversi;
- l'allegato XXII, relativo ai contenuti minimi del P.M.U.S., per il quale viene ora richiesto di inserire anche nel disegno esecutivo del ponteggio i dati e la firma del progettista, il dato del sovraccarico massimo per mq degli appoggi e degli ancoraggi.

#### *Prevenzione degli infortuni nei lavori in quota*

Le modifiche introdotte dal "correttivo" riguardano:

- il campo di applicazione, per cui si specifica l'estensione a tutte le attività, non solo quelle di costruzione edile e di ingegneria civile, che comportano lavori in quota (lavori ad altezza > 2 mt);
- i DPI da utilizzare, qualora non siano sufficienti i dispositivi di protezione collettiva, che devono essere idonei all'uso specifico e conformi alle norme tecniche;
- l'allegato XXI, relativo alla formazione dei lavoratori addetti a lavori in quota, che è modificato per la parte relativa all'obbligo di registrazione della formazione sul libretto formativo del cittadino, che è operativo solo in quelle regioni dove tale libretto è stato emanato.

#### **Capo III – Sanzioni**

Le modifiche introdotte dal "correttivo" riguardano:

- l'introduzione di un sistema di maggiore graduazione e differenziazione del livello della sanzione a carico del solo datore di lavoro, a seconda della mancata o incompleta redazione del piano operativo di sicurezza e del tipo di carenza;
- l'eliminazione delle sanzioni specifiche a carico del preposto;
- le violazioni di più requisiti di sicurezza previsti nell'allegato XII, che, se riconducibili ad una categoria omogenea, costituiscono un'unica violazione.

**DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106**  
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI TUTELA  
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

**INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE ALL'ORIGINARIO "TESTO UNICO SICUREZZA"**

**TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Il titolo V contiene le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza da utilizzare in tutti i luoghi di lavoro ad eccezione della segnaletica da utilizzare per il traffico stradale, ferroviario e marittimo. Si compone di 5 articoli (dall'art. 161 all'art. 165) corredati da 9 allegati: XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII.

Le sole modifiche rilevanti (e "reali") introdotte dai "correttivo" riguardano:

- la previsione di un emanando regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione ed apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza del traffico veicolare;
- l'integrale riformulazione delle sanzioni con:
  - un lieve attenuamento dei livelli delle sanzioni pecuniarie;
  - l'eliminazione delle sanzioni specifiche a carico del preposto;
  - le violazioni di più requisiti di sicurezza previsti negli allegati, che, se riconducibili ad una categoria omogenea, costituiscono un'unica violazione..

Per il resto, le "modifiche" agli allegati consistono esclusivamente in rettifiche di riferimenti e rinvii ad altre norme e ad altri allegati e nella correzione di errori materiali e di ortografia.

**DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106**  
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI TUTELA  
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

**INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE ALL'ORIGINARIO "TESTO UNICO SICUREZZA"**

**TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

Il titolo VI riguarda la movimentazione manuale dei carichi e si compone di 5 articoli (dall'art. 167 all'art. 171) corredati dall'allegato XXXIII, che fornisce gli elementi di riferimento di cui tenere conto, in modo integrato, al fine di valutare complessivamente i fattori di rischio connessi all'attività di movimentazione manuale dei carichi.

Le uniche modifiche introdotte dal "*correttivo*" riguardano l'apparato sanzionatorio con:

- un lieve attenuamento dei livelli delle sanzioni pecuniarie;
- l'eliminazione delle sanzioni specifiche a carico del preposto.

**DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106**  
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI TUTELA  
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

**INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE ALL'ORIGINARIO "TESTO UNICO SICUREZZA"**

**TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE**

Il titolo VII riguarda le attrezzature munite di videoterminale e si compone di 7 articoli (dall'art. 172 all'art. 178) corredati dall'allegato XXXIV, che fornisce i requisiti minimi delle attrezzature e delle postazioni munite di videoterminale.

Le modifiche introdotte dal "correttivo" riguardano il sistema sanzionatorio con:

- un lieve attenuamento dei livelli delle sanzioni pecuniarie;
- l'eliminazione delle sanzioni specifiche a carico del preposto;
- le violazioni di più requisiti di sicurezza previsti nell'allegato XXXIV, che, se riconducibili ad una categoria omogenea, costituiscono un'unica violazione.

**DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106**  
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI TUTELA  
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

**INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE ALL'ORIGINARIO "TESTO UNICO SICUREZZA"**

**TITOLO VIII – AGENTI FISICI**

Il titolo VIII riguarda i rischi derivanti dagli agenti fisici. Si compone di 41 articoli (dall'art. 180 all'art. 220) suddivisi in 6 capi e corredati da 3 allegati.

Le modifiche introdotte dal "correttivo" riguardano:

- il capo II, relativo all'esposizione al rischio rumore, ove:
  - la prescrizione delle misure di tutela, ulteriori rispetto all'informazione e formazione dei lavoratori e la messa a disposizione dei DPI-uditivi, non è più obbligatoria al raggiungimento dei valori inferiori di azione ( $L_{EX,8h} = 80$  dB(A) e  $p_{peak} = 135$  dB(C)), bensì al raggiungimento dei valori superiori di azione ( $L_{EX,8h} = 85$  dB(A) e  $p_{peak} = 137$  dB(C));
  - l'effettuazione della valutazione di efficacia dei DPI uditivi deve essere effettuata con riferimento alle prestazioni richieste dalle normative tecniche e non più ai fini di garantire una protezione pari all'esposizione a valori inferiori o uguali a  $L_{EX,8h} = 80$  dB(A);
- il capo III, relativo all'esposizione al rischio vibrazioni, o più esattamente il relativo allegato XXXV, ove viene stabilito che le linee guida dell'ISPESL e delle regioni hanno valore di norme tecniche;
- il capo V, relativo al rischio da radiazioni ottiche artificiali, dove:
  - tra i metodi per la valutazione del rischio le buone prassi di futura definizione da parte della Commissione consultiva permanente hanno sostituito le originarie linee guida;
  - la segnalazione delle aree esposte a radiazioni ottiche è prevista al superamento dei valori limite di esposizione e non, come originariamente previsto, al superamento dei valori di azione;
- il capo VI, relativo alle sanzioni con un lieve attenuamento dei livelli delle sanzioni pecuniarie per il datore di lavoro, il dirigente ed il medico competente.



**DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106**  
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI TUTELA  
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

**INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE ALL'ORIGINARIO "TESTO UNICO SICUREZZA"**

**TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE**

Il titolo IX riguarda i rischi derivanti dalla presenza, dall'utilizzo, dalla manipolazione e dall'immagazzinamento delle sostanze pericolose come definite dalla vigente normativa (attualmente con il d.lgs. n. 52/1997, per le sostanze, con il d.lgs. n. 65/2003, per i preparati, e, per gli specifici aspetti di classificazione e di gestione, in futuro con il regolamento CE 1272/2008).

Il titolo IX si compone di 45 articoli (dall'art. 221 all'art. 264-bis), suddivisi in 3 capi.

**Capo I – Protezione da agenti chimici in generale (artt. 221- 232 corredati dagli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI).**

Le modifiche introdotte dal "correttivo" riguardano:

- gli aspetti di cui il datore di lavoro deve tener conto nella valutazione del rischio: viene infatti specificato che deve essere presa in considerazione, non solo la quantità delle sostanze e dei preparati presenti, ma anche le sostanze ed i preparati che si possono generare per combinazione nel corso dell'attività. La valutazione deve inoltre tener conto del «modo» (prima era detto «tipo») di esposizione: devono essere analizzate le modalità di manipolazione delle sostanze e dei preparati e le vie di contatto potenziali (per es. ingestione, inalazione, contatto cutaneo, ecc);
- l'allegato XXXVIII (valori limite di esposizione professionale per alcune sostanze), che viene modificato con l'introduzione dei valori di esposizione per una nuova sostanza: 2-MMetossimetilotossi – propanolo (CAS 34590-94-8) con limite di 308 mg/m<sup>3</sup> su un'esposizione di 8 ore;
- l'allegato XXXIX, relativo ai valori limite consentiti per il piombo nei monitoraggi biologici, che viene rettificato esprimendo l'unità di misura in microgrammi/100 ml di sangue e non, come erroneamente era prima espressa, in milligrammi/100 ml di sangue.

**Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni (artt. 233- 245 corredati dagli allegati XLII e XLIII)**

Le modifiche introdotte dal "correttivo" riguardano:

- le modalità di misurazione della presenza degli agenti cancerogeni, che devono riguardare non solo quelli in forma di aerodispersi, ma anche le altre forme la cui presenza possa avere conseguenze rilevanti (potenziale contatto cutaneo, ingestione, ecc);
- la gestione delle cartelle sanitarie e di rischio, che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con lavoratori precedentemente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, devono essere inviate all'ISPESL, insieme alle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti, a cura del datore di lavoro, per il tramite del medico competente; l'adempimento non è più quindi a solo carico del medico;
- l'invio del registro degli esposti, che non è più previsto ogni 3 anni soltanto all'ISPESL, come già sancito dal d.m. n. 155/2007 (relativo appunto all'approvazione del modello di registro degli esposti ad agenti cancerogeni o mutageni), ma anche all'organo di vigilanza (ULSS).

**Capo III – Protezione dei rischi connessi all'esposizione all'amianto (artt. 246-261 e nessun allegato)**

Le modifiche introdotte dal "correttivo" riguardano:

- la precisazione che il capo III si applica a «tutte» le attività lavorative che comportano l'esposizione ad amianto (manutenzione, rimozione dell'amianto, smaltimento o trattamento dei relativi rifiuti, bonifica di aree interessate dalla presenza di amianto);
- le attività di demolizione e manutenzione di edifici con presenza di amianto, per le quali viene precisato che il piano di lavoro sostituisce l'obbligo di notifica dell'attività, da inoltrare preventivamente all'organo di vigilanza;
- il piano di lavoro, che deve specificare, oltre all'indicazione delle misure di sicurezza che verranno adottate nel corso dell'attività, anche la data di inizio lavori;
- l'introduzione di una sorta di "silenzio assenso" dell'organo di vigilanza dopo 30 giorni dall'invio del piano di lavoro, se l'organo stesso non ha, nel frattempo, avanzato richieste di integrazioni o di modifica al piano stesso;
- le misure di prevenzione e protezione, che debbono mirare alla riduzione al minimo della concentrazione nell'aria della polvere di amianto e non più alla riduzione dell'esposizione giornaliera a tali polveri: ai fini del controllo dell'esposizione, il campionamento deve quindi essere rappresentativo della concentrazione delle fibre libere di amianto nell'aria e non più direttamente dell'esposizione personale del lavoratore;
- l'analisi, che deve essere effettuata da laboratori qualificati;
- il metodo di calcolo dell'efficacia dei DPI delle vie respiratorie per la protezione dalla polvere di amianto, prescrivendo che sia stimata la quantità di fibre presenti nell'aria filtrata dal DPI: il calcolo dovrà essere effettuato dividendo la concentrazione delle fibre aerodisperse, rilevata nell'ambiente di lavoro, con il fattore di protezione operativo del DPI adottato, mentre precedentemente era previsto solo che il DPI delle vie respiratorie garantisse un fattore di protezione operativo tale per cui l'aria filtrata presente all'interno del DPI non fosse superiore ad un decimo del valore limite di esposizione fissato in 0,1 fibre/cm<sup>3</sup>;
- la gestione delle cartelle sanitarie e di rischio, che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con lavoratori precedentemente esposti ad amianto, devono essere inviate all'ISPESL, insieme alle annotazioni individuali contenute nel

registro degli esposti, a cura del datore di lavoro, per il tramite del medico competente; l'adempimento non è più quindi a solo carico del medico competente;

- l'invio del registro degli esposti, che non è più previsto ogni 3 anni soltanto all'ISPESL, come già sancito dal d.m. n. 155/2007 (relativo appunto all'approvazione del modello di registro degli esposti ad agenti cancerogeni o mutageni), ma anche all'organo di vigilanza (ULSS).

#### **Capo IV – Sanzioni (artt. 262-264-bis)**

Le modifiche introdotte dal "*correttivo*" comportano:

- una lieve diminuzione per le violazioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti;
- un leggero aumento per le violazioni commesse dai preposti;
- una parziale riduzione per le violazioni commesse dal medico competente.

Per quanto riguarda i lavoratori, la sanzione originariamente prevista è stata sostituita da una specifica ed inedita sanzione per la violazione dei divieti di assunzione di cibi e bevande, di fumare ecc.

**DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106**  
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI TUTELA  
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

**INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE ALL'ORIGINARIO "TESTO UNICO SICUREZZA"**

**TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI**

Il titolo X riguarda i rischi derivanti dalla presenza e dall'utilizzo di agenti biologici. Si compone di 21 articoli (dall'art. 266 all'art. 286), suddivisi in 3 capi ed è corredato da 5 allegati.

Le modifiche introdotte dal "correttivo" riguardano:

- la previsione, tra le misure tecniche di prevenzione, di sistemi di protezione dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;
- la prescrizione di adottare procedure di lavoro idonee per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici, non solo all'interno del luogo di lavoro, come originariamente previsto, ma anche all'esterno;
- la prescrizione di scegliere misure di contenimento dalla contaminazione di agenti biologici a seconda delle modalità di trasmissione di tali agenti nei servizi di isolamento che ospitano pazienti ed animali potenzialmente contaminati;
- la tenuta e compilazione del registro degli esposti agli agenti biologici, sempre a carico del datore di lavoro, ma per il tramite del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e non più, come in origine, per il tramite del medico competente;
- l'eliminazione dell'obbligo di invio del registro degli esposti all'Istituto superiore di sanità;
- la riformulazione del sistema sanzionatorio con:
  - diminuzione delle pene detentive ed incremento dei livelli di quelle pecuniarie per il datore di lavoro ed il dirigente;
  - un'attenuazione delle sanzioni specifiche a carico del preposto, del medico competente e dei lavoratori.

Le "modifiche" agli allegati, invece, consistono solo in rettifiche di errori materiali e di ortografia.

**DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, n. 106**  
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81, IN MATERIA DI TUTELA  
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

**INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE ALL'ORIGINARIO "TESTO UNICO SICUREZZA"**

**TITOLO XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE**

Il titolo XI riguarda i rischi derivanti dalla presenza di atmosfere esplosive. Si compone di 12 articoli (dall'art. 287 all'art. 297) corredati da 3 allegati.

Le modifiche introdotte dal "correttivo" consistono:

- nell'integrazione della definizione di atmosfera esplosiva, come miscela che si propaga anche alla parte incombusta, dopo l'accensione, con la specificazione delle condizioni atmosferiche in cui questa si deve intendere potenzialmente presente;
- nell'introduzione di un'inedita prescrizione di installare allarmi ottico/acustici che segnalano l'avvio e la fermata dell'impianto che genera il rischio di esplosione, sia durante il normale ciclo di lavoro, sia in caso di emergenza;
- nell'inserimento delle prescrizioni relative all'informazione ed alla formazione dei lavoratori che operano in zone classificate a rischio di esplosione;
- nell'inserimento di un elenco aggiornato di norme tecniche di settore per la classificazione delle aree in nota all'allegato XLIX;
- nell'inserimento dell'indicazione «PERICOLO ESPLOSIONE» e «DANGER EXPLOSION» da riportare accanto al simbolo di pericolo di cui all'allegato LI;
- nella revisione del sistema sanzionatorio con un lieve incremento dei livelli delle pene pecuniarie per il datore di lavoro ed il dirigente.

**DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106**  
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI TUTELA  
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

**INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE ALL'ORIGINARIO "TESTO UNICO SICUREZZA"**

**TITOLO XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE**

Il titolo XII, ora costituito da 7 articoli (in origine erano 6), ha subito le seguenti modifiche da parte del "correttivo":

- la possibilità di estinguere la contravvenzione con la procedura prevista dagli artt. 20 e seguenti del d.lgs. n. 758/1994 (adempimento delle prescrizioni date dall'organo di vigilanza e pagamento della sanzione amministrativa "sostitutiva") è estesa anche alle contravvenzioni per le quali è prevista la sola sanzione pecuniaria, mentre in origine era prevista solo per le contravvenzioni per le quali è prevista la sanzione alternativa dell'arresto o dell'ammenda (art. 301);
- è stata introdotta un'inedita disposizione per l'*«estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione»*: per le violazioni punite con sanzione amministrativa, l'illecito può essere estinto con la "regolarizzazione" nel termine assegnato dall'organo di vigilanza ed il pagamento di una somma pari alla sanzione minima prevista (art. 301-bis);
- sono state riviste le modalità per la definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto. In particolare è stato completamente modificato il sistema di quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva (essendo ora previsto il ricorso ai criteri di ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie di cui all'art. 135 del codice penale), il cui ammontare non può comunque essere inferiore a 2.000 euro (nel testo originario il limite minimo era di 8.000 euro). Resta comunque che la condizione dell'avvenuta eliminazione (non necessariamente entro la conclusione del primo grado di giudizio) delle fonti di rischio e delle conseguenze del reato (art. 302);
- è stato introdotto un *«potere di disposizione»* da parte degli organi di vigilanza in caso di riscontrata non corretta applicazione di norme tecniche (buone prassi volontariamente adottate) e salvo che il fatto non costituisca reato. Contro la disposizione data dall'organo di vigilanza l'interessato può ricorrere (entro 30 giorni) all'autorità gerarchicamente sovraordinata, che deve decidere entro quindici giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto (art. 302-bis);
- è stata soppressa l'attenuante in favore del colpevole per reati puniti con l'arresto che *concretamente si sia adoperato per la rimozione delle irregolarità riscontrate e delle conseguenze del reato stesso* (abrogazione dell'art. 303).

**DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106**  
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI TUTELA  
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

**INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE ALL'ORIGINARIO "TESTO UNICO SICUREZZA"**

**TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI**

Le norme transitorie e finali, contenute negli ultimi 3 articoli del d.lgs. n. 81/2008 (artt. 304, 305 e 306), sono state integrate dal "correttivo" prevedendo:

- l'abrogazione espressa anche:
  - della lett. c) del terzo comma dell'art. 3 della legge n. 628/1961, che prevedeva l'Ispettorato medico centrale;
  - degli artt. 42 e 43 del d.P.R. n. 320/1956, concernenti, rispettivamente, l'«*Elenco degli esplosivi e dei mezzi di accensione*» impiegabili nei lavori in sotterraneo e le modalità di «*Iscrizione e classificazione*» di detti esplosivi e mezzi di accensione;
  - del d.P.R. n. 222/2003, che recava il «*Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109*»;
- l'attribuzione delle funzioni del soppresso Ispettorato medico centrale ad una struttura di livello dirigenziale generale da individuarsi nell'ambito del Ministero del lavoro (art. 304, comma 1-bis);
- il rinvio al 6 luglio 2010 dell'obbligo di rispetto dei valori limite di esposizione per le vibrazioni emesse da attrezzature messe a disposizione dei lavoratori prima del 6 luglio 2007 (art. 306, comma 3, secondo periodo);
- il rinvio al 6 luglio 2014 dell'entrata in vigore dell'obbligo di rispetto dei valori limite di esposizione per le vibrazioni per il settore agricolo e forestale (art. 306, comma 3, terzo periodo);
- il rinvio al 15 febbraio 2011 dell'entrata in vigore dell'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore per il settore della navigazione aerea e marittima (art. 306, comma 3, quarto periodo).